SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

Doc. IV-*ter* n. 19-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore SARRO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

GIOVANNI BATTAGLIA

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione)

Trasmessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Messina – sezione penale il 15 dicembre 2010

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – In data 11 gennaio 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 19, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Giovanni Battaglia, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 73/10 RG – 413/09 RGNR pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Messina, sezione penale.

* * *

Il procedimento giudiziario origina da una querela presentata in data 13 novembre 2007 dal dottor Agostino Fera, all'epoca Procuratore della Repubblica di Ragusa, nei confronti del senatore Battaglia, in seguito alla pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 28 ottobre 2007 di un articolo intitolato «Battaglia sul caso Spampinato: indagini solo per insabbiare». Nell'articolo venivano riportate le dichiarazioni rese dal senatore Battaglia alla fine di un convegno che si era tenuto a Ragusa per commemorare il giornalista Giovanni Spampinato. In particolare, il senatore aveva affermato «per troppi anni a Ragusa la magistratura ha indagato non per scoprire la verità e i colpevoli ma per insabbiare e archiviare ... per fortuna adesso con la riforma della giustizia cambierà anche il vertice della Procura di Ragusa».

Il querelante sottolineava anche come il contenuto dell'articolo sia stato ripreso ampiamente dagli organi di informazione nei giorni successivi e citava, in particolare, le notizie diffuse dall'ANSA sotto il titolo «Giustizia: Battaglia (SD) a Ragusa magistratura insabbiava». Il dottor Fera in una

successiva conferenza stampa aveva poi preannunciato la sua volontà di sporgere querela contro il senatore Battaglia, senza che a ciò abbia fatto seguito alcuna precisazione o smentita da parte dello stesso senatore. Nella querela è anche rilevato che le dichiarazioni in questione si iscrivono in una campagna diffamatoria realizzata nei confronti dello stesso dottor Fera partendo dal caso rimasto irrisolto dell'omicidio dell'ingegner Angelo Tumino, avvenuto a Ragusa negli anni '70 e nel quale il querelante precisa di aver avuto un ruolo assolutamente marginale, ma che viene citato per accusarlo di aver sistematicamente insabbiato ed archiviato le inchieste di cui si è occupato, senza peraltro fornire alcuna concreta indicazione o fatto specifico a sostegno di questa tesi. In base a tali considerazioni, il dottor Fera ha quindi querelato il senatore Giovanni Battaglia per il reato di diffamazione aggravata e a mezzo stampa nei suoi confronti, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella pubblicazione dell'articolo citato. A conclusione della querela viene anche osservato che le dichiarazioni sono state rese a margine di un convegno e non nell'ambito dell'attività istituzionale del senatore Battaglia e pertanto, a giudizio del querelante, non coperte dall'immunità parlamentare.

In data 26 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha emesso il decreto di citazione in giudizio davanti al Giudice di pace nei confronti dell'*ex* senatore Battaglia. Una prima udienza si è svolta il 6 aprile 2010: in essa, avendo la difesa dell'*ex* senatore Battaglia eccepito l'insindacabilità delle opinioni censurate dal querelante, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il giudice ha rigettato tale eccezione ritenendo che «i fatti dedotti non

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono in alcun modo riconducibili all'attività parlamentare dell'imputato». Nella successiva udienza del 7 dicembre 2010 lo stesso Giudice di pace di Messina ha confermato tale orientamento e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato, sospendendo il procedimento.

* * *

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 18 gennaio e 15 febbraio 2011, ascoltando l'*ex* senatore Giovanni Battaglia, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 15 febbraio.

L'ex senatore Battaglia, dopo aver chiarito che la vicenda di cui si tratta risale a circa 35 anni fa, quando a Ragusa si ebbero due «omicidi illustri» su cui, sostanzialmente, non è mai stata fatta luce, ha segnalato che, periodicamente, tale vicenda viene rievocata su articoli di stampa o nel corso di convegni organizzati allo scadere di determinate ricorrenze. È in una di queste circostanze che egli ha formulato critiche sul modo in cui furono condotte a suo tempo le indagini. Ha quindi dichiarato di non comprendere e di essere anzi fortemente sorpreso dalla reazione del procuratore di Ragusa, che, come lo stesso magistrato ha riconosciuto, sui fatti in questione ha esercitato un ruolo assolutamente marginale. Ha poi fatto presente che le sue valutazioni non riguardavano assolutamente la persona del procuratore, ma erano riferite alla incapacità complessiva delle indagini di individuare i responsabili di quei gravi reati. Nell'occasione, egli aveva anche parlato della riforma della giustizia, nella quale era stato previsto che i magistrati non potessero permanere nello stesso incarico oltre un certo periodo di tempo, ma non ha in alcun modo messo in collegamento le due questioni. Il modo in cui è stata riportata la sua dichiarazione dalla stampa non corrisponde, a suo avviso, a quello che egli aveva esattamente affermato. Ha infine precisato di non aver potuto smentire il contenuto dell'articolo pubblicato dal Giornale di Sicilia, avendone avuto conoscenza solo a seguito della querela.

Su richiesta della Giunta, l'ex senatore Battaglia ha anche confermato che le sue notazioni critiche corrispondono ad un giudizio diffuso nella città di Ragusa sulla incapacità delle indagini giudiziarie di giungere ad una qualche conclusione su quelle vicende.

* * *

La Giunta ha quindi rilevato all'unanimità che il signor Battaglia ha dato voce nella circostanza ad una generale valutazione critica ben radicata nella comunità di Ragusa relativamente alle modalità in cui si svolsero le indagini sui gravi fatti ricordati. Si è trattato quindi di una espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, tanto più doverosa in un contesto in cui è presente la criminalità organizzata. Nel corso della sua attività istituzionale, peraltro, l'ex senatore si è occupato con atti parlamentari tipici della situazione della giustizia in generale e di quella di Ragusa in particolare, nonché del contrasto alla criminalità organizzata. Con l'atto di sindacato ispettivo n. 4-03756 (30 gennaio 2003) ha denunciato, ad esempio, la carenza di organico e il rischio di «paralisi totale» del Tribunale di Ragusa; con l'atto n. 4-03134 (29 novembre 2007) ha sollecitato adeguati interventi per contrastare «i gravi fenomeni intimidatori di stampo mafioso».

La Giunta ritiene di conseguenza che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'*ex* senatore Battaglia, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Sarro, relatore